



DELEGAZIONE PROVINCIALE  
**L'AQUILA**

Delegazione Provinciale L'Aquila  
Via Lanciano snc, 67100 L'Aquila, IT  
Telefono 0862426838  
Email [cp.laquila@lnd.it](mailto:cp.laquila@lnd.it)  
Web [abruzzo.lnd.it](http://abruzzo.lnd.it)

Stagione Sportiva 2026-2027

# **COMUNICATO UFFICIALE N.1**

del 9 Luglio 2026

## **SOMMARIO**

---

### **Comunicazioni**

COMUNICAZIONI DELLA FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO  
COMUNICAZIONI DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI  
COMUNICAZIONI DEL COMITATO REGIONALE ABRUZZO  
COMUNICAZIONI DELLA DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA  
ALLEGATI E DOWNLOAD

### **Attività di Calcio a 11**

TERZA CATEGORIA  
UNDER 19 JUNIORES PROVINCIALE

### **Attività Giovanile**

UNDER 17 PROVINCIALE  
UNDER 15 PROVINCIALE  
ATTIVITÀ DI BASE

### **Attività di Calcio a 5**

CALCIO A 5 SERIE D

### **Altre Attività**

PROGETTI E TORNEI  
BEACH SOCCER  
ESPORT  
CALCIO PARALIMPICO  
AMATORIALE LUDICO  
RICREATIVA

# COMUNICAZIONI F.I.G.C.

## **Comunicato Ufficiale N. 236/A F.I.G.C. del 27/5/2026**

**[Norme relative ai termini e alle disposizioni regolamentari in materia di tesseramento per società partecipanti ai Campionati di Calcio A 11 S.S.2026/2027.](#)**

### **AFFILIAZIONI**

Le Società di nuova affiliazione dovranno registrarsi sul **portale FIGC** <https://anagrafefederale.figc.it/> come **nuovo utente**, (registrati qui) seguendo i passaggi richiesti. La prima utenza della nuova società necessita della mail del Legale Rappresentante della società oggetto di affiliazione.

1. Inserire i dati del Rappresentante Legale della società
2. Attivare il codice di verifica che viene inviato alla mail del Legale Rappresentante
3. Procedere ad impostare la password
4. Fare l'accesso al portale cliccando sul tasto accedi con le credenziali formate dalla mail del Rappresentante Legale e password come al punto precedente.

**Per la Documentazione da inserire sul portale fare riferimento al riepilogo della sottostante slide.**

#### **[AFFILIAZIONI \(ART.15 N.O.I.F.\) SLIDE RIEPILOGATIVA](#)**

##### **TASSA DI AFFILIAZIONE**

Ogni pratica deve essere accompagnata dalla relativa tassa di affiliazione, da versarsi con bonifico bancario intestato a F.I.G.C. L.N.D. – C.R. Abruzzo, (**N.B.** caricare tassativamente la copia del bonifico) presso BANCA BNL DI L'AQUILA – SEDE CENTRALE intestato a L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo (Codice IBAN: IT 67 I 01005 03600 000000012370) dell'importo di:

**€. 65,00** per le Società della Lega Nazionale Dilettanti

**€. 20,00** per le Società che svolgono esclusivamente Attività Giovanile e Scolastica

Per eventuali problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma Portale Servizi FIGC è disponibile un supporto tecnico di assistenza al seguente indirizzo [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it) .



## **ANAGRAFE FEDERALE F.I.G.C.**

Si comunica che per la stagione sportiva 2025/2026, è attiva sul portale Anagrafe Federale FIGC, la piattaforma dedicata alle operazioni di:

### **MUTAMENTI DI DENOMINAZIONE SOCIALE (ART.17 N.O.I.F.)** SLIDE RIEPILOGATIVA

Tutte le domande dovranno essere caricate nel portale [anagrafefederale.figc.it](https://anagrafefederale.figc.it) entro e non oltre il **15 luglio 2026**. Prima di procedere alla proposta di cambio, verificare attentamente che non ci siano altre società con denominazione simile all'interno dello stesso Comune.

***Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche dovranno entrare nella piattaforma [https://anagrafefederale.figc.it/](https://anagrafefederale.figc.it) ed accedere alla funzione "Attiva Utenza" inserendo la mail collegata al rappresentante legale; a questo punto riceveranno sulla stessa mail un codice di verifica, inserendo il quale potranno operare all'interno del portale***

### **TRASFERIMENTI DI SEDE SOCIALE (ART.18 N.O.I.F.)** SLIDE RIEPILOGATIVA

Tutte le domande dovranno essere caricate nel portale [anagrafefederale.figc.it](https://anagrafefederale.figc.it) entro e non oltre il **15 luglio 2025**. La delibera assembleare di trasferimento di sede deve espressamente prevedere, quale condizione della sua efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale. Per trasferimento di Sede Sociale si intende il trasferimento della sede dal Comune attuale in altro Comune ad esso confinante.

Non costituisce Cambio di Sede la sola variazione dell'indirizzo sociale nell'ambito dello stesso Comune. Il trasferimento di sede sarà consentito alle seguenti condizioni:

- a) La società dovrà essere affiliata alla FIGC da almeno due stagioni sportive;
- b) La società deve trasferirsi in un Comune confinante;
- c) La società, nelle due stagioni sportive precedenti, non deve aver trasferito la sede sociale in altro Comune e non deve essere stata oggetto di fusione, di scissione o di conferimento di azienda.

***Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche dovranno entrare nella piattaforma [https://anagrafefederale.figc.it/](https://anagrafefederale.figc.it) ed accedere alla funzione "Attiva Utenza" inserendo la mail collegata al rappresentante legale; a questo punto riceveranno sulla stessa mail un codice di verifica, inserendo il quale potranno operare all'interno del portale.***

### **FUSIONI (ART.20 N.O.I.F.)** SLIDE RIEPILOGATIVA

Tutte le domande dovranno essere caricate nel portale [anagrafefederale.figc.it](https://anagrafefederale.figc.it) entro e non oltre il **15 luglio 2026**. Le delibere assembleari di approvazione del progetto di fusione devono espressamente prevedere, quale condizione della loro efficacia, l'approvazione da parte del Presidente Federale.

La Fusione è l'operazione mediante la quale due o più Società si uniscono in una nuova realtà sportiva. Le società oggetto di fusione devono essere affiliate alla FIGC almeno due stagioni sportive.

Le società interessate devono avere sede nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni diverse.

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

Le società oggetto di fusione non devono aver effettuato fusioni, scissioni, e cambi di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

Rimane affiliata alla FIGC la società che risulta dalla fusione e ad essa sono attribuiti il titolo sportivo superiore tra quelli riconosciuti alle società che hanno dato luogo alla fusione e l'anzianità di affiliazione della società affiliatasi per prima.

***Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche dovranno entrare nella piattaforma <https://anagrafefederale.figc.it/> ed accedere alla funzione "Attiva Utenza" inserendo la mail collegata al rappresentante legale; a questo punto riceveranno sulla stessa mail un codice di verifica, inserendo il quale potranno operare all'interno del portale.***

**SCISSIONI (ART.20 N.O.I.F.) SLIDE RIEPILOGATIVA**

Tutte le domande dovranno essere caricate nel portale [anagrafefederale.figc.it](https://anagrafefederale.figc.it/) entro e non oltre il **15 luglio 2026**. Le delibere assembleari di approvazione del progetto di scissione devono espressamente prevedere, quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale. Deve essere preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva e garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva.

La società oggetto di scissione deve essere affiliata alla FIGC almeno due stagioni sportive. Le società devono avere sede nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni differenti.

Le società oggetto di scissione non devono aver effettuato fusioni, scissioni, e cambi di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

È affiliata alla FIGC unicamente la società cui risulta trasferita l'intera azienda sportiva. A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società scissa. In ambito dilettantistico e di calcio professionistico femminile, al solo fine di consentire la separazione tra settori diversi dell'attività sportiva (CM, CF, C5) è consentita la scissione mediante trasferimento dei singoli rami dell'azienda sportiva, comprensivi del titolo sportivo.

***Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche dovranno entrare nella piattaforma <https://anagrafefederale.figc.it/> ed accedere alla funzione "Attiva Utenza" inserendo la mail collegata al rappresentante legale; a questo punto riceveranno sulla stessa mail un codice di verifica, inserendo il quale potranno operare all'interno del portale.***

**CONFERIMENTI D'AZIENDA (ART.20 N.O.I.F.) SLIDE RIEPILOGATIVA**

Tutte le domande dovranno essere caricate nel portale [anagrafefederale.figc.it](https://anagrafefederale.figc.it/) entro e non oltre il **15 luglio 2026**. Le delibere assembleari devono espressamente prevedere, quale condizione sospensiva, l'approvazione da parte del Presidente Federale. Deve essere preservata l'unitarietà dell'intera azienda sportiva, garantita la regolarità e il proseguimento dell'attività sportiva e la società conferitaria deve essere interamente posseduta dalla conferente. La società conferente deve essere affiliata alla FIGC almeno due stagioni sportive. Le società devono avere sede nella stessa Provincia o in Comuni confinanti di Province e/o Regioni differenti. È affiliata alla FIGC unicamente la società cui risulta trasferita l'intera azienda sportiva e non devono aver effettuato fusioni, scissioni, e cambi di sede nelle due stagioni sportive precedenti.

A detta società sono attribuiti il titolo sportivo e l'anzianità di affiliazione della società conferente.

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

*Le società dilettantistiche che avranno necessità di depositare tali tipologie di pratiche dovranno entrare nella piattaforma <https://anagrafefederale.figc.it/> ed accedere alla funzione "Attiva Utente" inserendo la mail collegata al rappresentante legale; a questo punto riceveranno sulla stessa mail un codice di verifica, inserendo il quale potranno operare all'interno del portale.*

Per eventuali problematiche tecniche relative al funzionamento della piattaforma Portale Servizi FIGC è disponibile un supporto tecnico di assistenza al seguente indirizzo [supportotecnico@figc.it](mailto:supportotecnico@figc.it)

## COMUNICAZIONI L.N.D.

### **COMUNICATI UFFICIALI L.N.D. S.S. 2026/2027**

[N.1 – C.U. N.1 LND del 1/7/2026 Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti S. S.2026/2027](#)

[N.2 - C.U.N.3 LND del 1/7/26 Visita medica idoneità art. 43 NOIF S.S. 2026/2027](#)

[N.3 - C.U.N.4 LND del 1/7/26 Orari inizio gare ufficiali S.S. 2026/2027](#)

[N.4 - C.U.N.5 LND del 1/7/26 Programma Manifestazioni Nazionali organizzate dalla LND S.S. 2026/2027](#)

[N.5 - C. U.N.6 LND del 1/7/26 Regolamento Coppa Italia Dilettanti S.S. 2026/2027](#)

[N.6 - C. U.N.7 LND del 1/7/26 Assistenza medica nelle attività della LND S.S. 2026/2027](#)

[N.7 - C. U.N.8 LND del 1/7/26 Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali S.S. 2026/2027](#)

[N.8 - C.U.N.9 LND del 1/7/26 Progetto Sperimentale seconde squadre "Under 21" LND con diritto di promozione alla categoria superiore S.S.2026/2027](#)

[N.9 - C.U.N.10 LND del 1/7/26 C.U.N.1/A FIGC Elezione dei Vice Presidenti FIGC S.S. 2026/2027](#)

[N.10 - C.U.N.19 LND del 1/7/26 C.U.N.10/A FIGC Termini e modalità della deroga prevista dall'art.40, comma 3 bis NOIF S.S. 2026/2027](#)

[N.11 – C.U.N.25 LND del 7/7/26 -Proroga nomina Segretario Collegio Arbitrale AIAC-LND S.S.2026/2027](#)

### **CIRCOLARI L.N.D. S.S. 2026/2027**

[N.12 - Circolare N.1 LND del 1/7/26 Attività Ufficiale S.S. 2026/2027](#)

[N.13 - Circolare N.2 LND del 1/7/26- Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF S.S. 2026/2027](#)

[N.14 - Circolare N.3 LND del 1/7/26 Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico S.S. 2026/2027](#)

[N.15 - Circolare N.4 LND del 1/7/26 Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive S.S. 2026/2027](#)

[N.16 - Circolare N.5 LND del 1/7/26 Convenzione LND-USSI S.S. 2026/2027](#)

[N.17 - Circolare N.6 LND del 1/7/26 Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca S.S. 2026/2027- Comitato Regionale Abruzzo-](#)

[N.18 - Circolare N.7 LND del 1/7/26 Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2026/2027](#)



[N.19 - Circolare N.8 LND del 1/7/26 Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società LND S.S.2026/2027](#)

[N.20 - Circolare N.9 LND del 1/7/26 Circolare 22/2026 Centro Studi Tributarî LND.](#)

***Stralcio del C.U. N.8 LND Nomine componenti delle Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali del Comitato Regionale Abruzzo S.S.2026/2027***

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI L'AQUILA**

Delegato BASTIDA MARIO  
 Vice Delegato SARRA MARINO  
 Componenti CANTALINI TOMMASO RETTA RAFFAELE  
 Segretario PIACENTINI ANTONIO

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI CHIETI**

Delegato DI SANTO MARIO  
 Vice Delegato D'ORAZIO PIERO  
 Componenti D'ALESSANDRO MARINA  
 FARAONE SERGIO  
 TURDO' ANTONIO  
 ZAPPACOSTA MASSIMILIANO  
 Segretario D'EMILIO GIUSEPPE

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI PESCARA**

Delegato DI PIERDOMENICO CLAUDIO  
 Vice Delegato PETRUCCI ANTONIO  
 Componenti DI TOMMASO RED LILY  
 DOTOLI BENITO  
 SETTIMIO MAURO  
 TRAVAGLINI DOMENICO  
 Segretario CAMPOMIZZI LUIGI

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI TERAMO**

Delegato PELUSI DOMENICO  
 Vice Delegato CHIAVETTA ENNIO  
 Componenti CAMPITELLI ANTONIETTA  
 D'AGOSTINO OTTAVIO  
 D'ALESIO ANTONIO  
 DI DONATO GIULIA  
 DI DONATO SEVERINO  
 DI PROVVIDO ENNIO  
 MARCONE SANDRO  
 Segretario SOTTANELLI GABRIELE

**C.U. N.1 del 9.07.2026****DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI AVEZZANO**

Delegato BERARDINETTI GIOVANNI  
Vice Delegato RINGEGNI ANTONIO  
Componenti D'ONOFRIO ANGELO  
DI CESARE MATTIA  
Segretario RAINALDI ANDREA

**DELEGAZIONE DISTRETTUALE DI VASTO**

Delegato TRAVAGLINI GIUSEPPE  
Vice Delegato SPATORE VINCENZO  
Componenti AFFALDANI VINCENZO  
CIRULLI PASQUALE  
DI CIOLLA BRUNO  
DI FRANCESCO LUIGI ANTONIO  
Segretario ROSSINI FABRIZIO

**DELEGAZIONE ZONALE DI LANCIANO**

Delegato LOMBARDI FABIO  
Vice Delegato PAOLINO MARIO  
Collaboratori DI BATTISTA MATTIA  
MARCONETTI MAURIZIO



# COMUNICAZIONI COMITATO REGIONALE ABRUZZO

## **Completamento Organico Campionati Calcio a 11 organizzati dal C. R. Abruzzo - Stagione Sportiva 2026/2027**

Il Consiglio Direttivo del Comitato nella riunione del 4 marzo 2026 ha approvato le disposizioni riguardanti i ripescaggi dei Campionati di Calcio a 11 per la stagione sportiva 2026/2027 di seguito riportate, unitamente all'allegata tabella valutazione titoli per la redazione delle graduatorie.

Vi saranno **tre diversi livelli** di ripescaggio.

### **Il primo livello di ripescaggio riguarderà:**

le società retrocesse perdenti le gare di play-out;

le società retrocesse senza la disputa dei play-out a seguito di distacco di punti nella stagione 2025/2026;

le società perdenti le gare spareggio play-off per la promozione al campionato superiore;

le società che nella stagione 2025/2026 abbiano partecipato al campionato inferiore rispetto a quello per il quale si chiede il ripescaggio (LIVELLO 1).

**Il secondo livello di ripescaggio** riguarderà le società retrocesse direttamente dai rispettivi campionati al termine della Stagione Sportiva 2025/2026 (LIVELLO 2).

**Il terzo livello di ripescaggio** riguarderà le società, che hanno usufruito del beneficio del ripescaggio nella stagione sportiva 2024/25 (LIVELLO 3).

Ai fini del ripescaggio si attingerà prima dalle società del **LIVELLO 1**.

Esaurite le società del **LIVELLO 1**, in presenza di ulteriori vacanze di organico, si attingerà da quelle del **LIVELLO 2**.

Esaurite le società del **LIVELLO 2**, in presenza di ulteriori vacanze di organico, si attingerà da quelle del **LIVELLO 3**.

Per quanto concerne le società del **LIVELLO 1**, in base al "principio dell'alternanza", nella stagione sportiva 2026/27, ai fini del ripescaggio per il completamento dell'organico del campionato di riferimento si procederà nel modo seguente:

1) verranno prima redatte le due graduatorie di ripescaggio riguardanti l'una le società retrocesse al campionato sottostante (graduatoria A) e l'altra le società non promosse dal campionato sottostante (graduatoria B);

2) seguendo l'ordine di graduatoria dalla migliore all'ultima società, si ripescherà prima una società dalla graduatoria A) e poi una società dalla graduatoria B) e si proseguirà con la stessa alternanza.

Per quanto concerne le società del LIVELLO 2), verrà redatta un'unica graduatoria e si ripescherà dalla migliore all'ultima società.

Per quanto concerne le società del livello 3), verrà redatta un'unica graduatoria e si ripescherà dalla migliore all'ultima società.

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

Non possono presentare domanda di “ripescaggio”:

- le società che non hanno maturato almeno due anni di anzianità di affiliazione;
- le Società che hanno fruito del beneficio del ripescaggio nella stagione sportiva 2025/26;
- le società che hanno subito sanzioni per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse, scontate nelle stagioni sportive 2024/2025 e 2025/2026, nonché le società che, al momento della decisione sul ripescaggio, abbiano subito sanzione per illecito sportivo e/o per violazione del divieto di scommesse da scontarsi nella stagione 2026/2027.

Le eventuali domande pervenute dalle società che presentano le condizioni ostantive sopra riportate non saranno prese in considerazione e le relative società non saranno inserite nelle graduatorie di ripescaggio.

Nel caso di parità di punteggio tra le squadre inserite nelle singole graduatorie, il Consiglio Direttivo terrà conto, nell'ordine:

1. della maggiore anzianità di affiliazione;
2. della miglior posizione nella classifica della Coppa Disciplina.

Le Società aspiranti, unitamente al modulo della domanda di ripescaggio debitamente compilato e alla copia del bonifico della tassa dovuta per il ripescaggio, dovranno produrre documentazione attestante la disponibilità di un impianto di gioco - rilasciata dall'Ente proprietario e/o gestore dell'impianto stesso - aventi le caratteristiche di cui all'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e ricadenti nel Comune ove la Società ha la propria sede Sociale (art.19 delle N.O.I.F.), con indicate le misure del campo di giuoco redatta sui moduli pubblicati dalla LND.

Le domande sprovviste della tassa e della documentazione attestante la disponibilità dell'impianto di giuoco non verranno prese in considerazione.

Le domande di completamento degli organici di Calcio a 11 devono pervenire via pec all'indirizzo [Indabruzzo@pec.it](mailto:Indabruzzo@pec.it) tassativamente nel periodo dal **6 Luglio 2026** al termine ultimo perentorio del **13 Luglio 2026**.

Le domande pervenute oltre tale termine non saranno prese in considerazione.

**Sul C.U.N. 85 sono stati allegati moduli per la Domanda di ammissione per C11 e C5.**

**Si riportano di seguito i link per la -Disponibilità impianto di giuoco S.S. 2026/2027 nulla osta Comune e nulla osta Ente privato**

La [tabella valutazione titoli](#) è allegata sul C.U.N.59

[Modulo domanda di ammissione C11](#)

[Disponibilità impianto nulla osta comunale](#)

[Disponibilità impianto nulla osta ente privato](#)

## **SEGRETERIA**

### Email LND Abruzzo

### Interni Centralino LND Abruzzo

#### **Modalità di Iscrizione delle Società**

Si comunica che a seguito della delibera del Consiglio Direttivo di questo Comitato Regionale, seguendo le indicazioni della Lega Nazionale Dilettanti, le iscrizioni ai campionati sopra indicati dovranno essere effettuate via telematica sul sito [www.lnd.it](http://www.lnd.it) (area società), attraverso la pagina web di ogni società con la procedura della dematerializzazione. Tale procedura sarà utilizzabile dalla data di apertura delle iscrizioni stabilita da questo Comitato Regionale Abruzzo per il 6 LUGLIO 2026.

Si ricorda che per accedere alla propria pagina web, ogni società dovrà utilizzare i propri codici d'accesso. Per procedere all'iscrizione on-line è necessario seguire il menu predisposto che prevede i seguenti passaggi:

- compilazione dei dati societari e dell'organigramma (nuova procedura su [anagrafed federale.figc.it](http://anagrafed federale.figc.it));
- compilazione modulo di iscrizione con indicazione del campo di gioco e delle desiderate;
- riepilogo dei costi: per ogni società apparirà la quota di iscrizione al relativo campionato, la relativa rateizzazione e le relative scadenze.

Al termine di tutte le operazioni, è necessario rendere definitivo il documento mediante l'utilizzo dell'apposita funzione "rendi definitivo il documento" e apparirà la dizione "documento convalidato". Una volta eseguita tale operazione, la domanda di iscrizione non è più modificabile.

Si riporta di seguito l'iter di un documento che deve essere firmato elettronicamente:

Questi sono, in ordine cronologico, i passi da seguire per completare il processo di firma elettronica di un documento:

- Stampa del documento (con scelta di stampa con firma elettronica);
- Apposizione delle firme su carta di terzi ove previste;
- Dematerializzazione del documento (via scannerizzazione e upload);

Una volta ricevuta la conferma da parte dell'ente di certificazione dell'avvenuta acquisizione del documento dematerializzato, si può procedere con la firma elettronica;

Controllo che il Comitato di competenza prenda in carico il documento, ovvero che segnali errori (p.e. documento non leggibile, mancanza di una firma, ecc). In questo caso ripetere il procedimento.

Si ricorda che la domanda di iscrizione è soggetta a ratifica da parte di questo Comitato Regionale che avverrà dopo gli opportuni controlli.

In caso di richiesta di integrazioni si prega di controllare che la stessa sia regolarmente inviata e non rimanga in stato "definitiva"

#### **Modalità pagamento Iscrizione Campionati**

Le Società potranno usufruire delle seguenti modalità di pagamento delle quote di iscrizione:

Pagamento con Bonifico o Assegno Circolare intestato a: F.I.G.C. - L.N.D. Comitato Regionale Abruzzo.

Pagamento tramite "portafoglio iscrizioni": le Società potranno caricare il proprio portafoglio iscrizioni tramite bonifico o carta di credito o spostando eventuali crediti presenti nel "portafoglio tesseramento" tramite l'apposita funzione presente nella propria area società in totale autonomia.

Rateizzazione in 2 Rate:



**C.U. N.1 del 9.07.2026****1^ RATA DA VERSARE ENTRO LA DATA DI SCADENZA DELL'ISCRIZIONE AL CAMPIONATO DI COMPETENZA:**

100% Eventuale saldo passivo al 30 giugno 2026

100% Tassa Associativa

100% Diritti di Iscrizione

30% Assicurazione Dirigenti

30% Acconto Spese

30% Assicurazione Calciatori

**2^ RATA DA VERSARE ENTRO IL 15 NOVEMBRE 2026:**

70% Assicurazione Dirigenti

70% Acconto spese

70% Assicurazione calciatori

***Firma Elettronica procedura di riattivazione***

Con l'approssimarsi della nuova stagione sportiva, la FIRMA ELETTRONICA necessaria ai fini delle Iscrizioni on line ai campionati di competenza, VIENE DISABILITATA ANNUALMENTE il 30 giugno e, pertanto deve essere riabilitata a partire dal 1° luglio tramite l'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.

Si ricorda che per la riattivazione del PIN di un dirigente abilitato nella scorsa stagione sportiva, è necessario che venga prima inserito nell'organigramma della corrente stagione sportiva, controllando nella sua anagrafica la spunta "firma" nella voce qualifica.

Per la carica di Presidente è indispensabile spuntare la casella "Rappresentante legale".

Una volta confermato è possibile procedere alla riattivazione del Pin nella sezione Firma elettronica – Gestione Profili. L'abilitazione alla firma elettronica deve essere nuovamente richiesta qualora si cambiasse società.

***Sospensione / Riattivazione Pin***

È opportuno ricordare che la firma elettronica viene automaticamente disabilitata ai dirigenti inibiti (sarebbe pertanto utile avere almeno due dirigenti abilitati alla firma nell'organigramma). Alla fine del periodo sanzionatorio, in maniera autonoma, si potrà riattivare la firma dall'apposito menu RIATTIVAZIONE PIN.

Ciascun Presidente e/o Dirigente abilitato all'uso del menù FIRMA ELETTRONICA - GESTIONE PROFILI - SOSPENSIONE PIN ha facoltà di sospendere temporaneamente l'uso del PIN personale ad un dirigente della propria società, quindi disabilitare l'uso della firma elettronica al dirigente in questione (Il Presidente di Società può limitare questa possibilità gestendo adeguatamente i profili utente della propria Area Società, alla voce menù HOME - GESTIONE UTENTI).

***Estratti Conto Regionali S.S. 2025/2026***

A partire dal 6 luglio 2026, all'interno dell'area riservata di ciascuna società sul portale Servizi LND, sarà consultabile l'estratto conto societario riferito alla precedente stagione sportiva. Accedendo tramite il menu "DATI SOCIETARI" --

- "DATI ANAGRAFICI" si potranno visionare nella parte destra i seguenti documenti:

- "DETTAGLIO ADDEBITI FIGC" che riassume i costi assicurativi della stagione sportiva 2025/2026 (già addebitati nell'estratto conto regionale).

- "ESTRATTO CONTO" regionale riportante tutte le scritture contabili registrate nella stagione 2025/2026 e con indicato il saldo finale chiuso al 30 giugno 2026 (comprensivo del saldo dei portafogli).

***Pratiche Società: Aggiornamento dello stato***

Si comunica a tutte le società che tutte le pratiche generate sul portale Anagrafe Federale devono risultare INVIATE affinché possano essere approvate (non lasciarle in "DEFINITIVA").

Il tasto "Rendi definitiva" non determina il deposito della pratica. Dopo aver caricato il censimento firmato, **premere "invia" per depositare la pratica.**

Si prega, inoltre, di controllare la propria area società per verificare lo stato di avanzamento delle pratiche- se ci sono richieste di integrazioni da apportare- in maniera tale da poterle ratificare.

### **TIPOLOGIE CALCIATORI**

APPROFONDIMENTO	SPIEGAZIONE
Chi sono i <b>“PROFESSIONISTI”</b> ? Art. 28 NOIF	Sono qualificati “professionisti” i calciatori e le calciatrici che esercitano l’attività sportiva a titolo oneroso con carattere di continuità, tesserati per società associate nelle Leghe professionistiche e/o per società partecipanti al Campionato di Serie A femminile.
Chi sono i <b>“NON PROFESSIONISTI”</b> ? Art. 29 NOIF	Sono i/le calciatori/calciatrici che hanno compiuto il 18° anno di età, e che, previo tesseramento, svolgono attività per società associate nella L.N.D., attività di Calcio a 5, attività ricreativa, nonché le calciatrici partecipanti ai campionati non professionistici di Calcio femminile.
Chi sono i <b>“GIOVANI”</b> ? Art. 31 NOIF	Sono i calciatori e le calciatrici che abbiano anagraficamente compiuto l'ottavo anno e che, all'inizio della stagione sportiva, non abbiano ancora compiuto il 16° anno di età.
Chi sono i <b>“GIOVANI DI SERIE”</b> ? Art. 33 NOIF	Sono i calciatori e le calciatrici “giovani” che sottoscrivono la richiesta di tesseramento per una società associata in una delle Leghe professionistiche o partecipante al Campionato di Serie A femminile professionistico
Chi sono i <b>“GIOVANI DILETTANTI”</b> ? Art. 32 NOIF	Sono i/le calciatori/calciatrici che abbiano già compiuto il 16° anno di età. Al compimento anagrafico del 18° anno assumono la qualifica di “non professionisti”

**TABELLA RIEPILOGATIVA SCADENZE TESSERAMENTI CALCIO A 11**[C.U.N. 464 LND DEL 27/5/2026 – C..U.N. 236/A F.I.G.C. DEL 27/5/2026](#)

RAPPORTI TRA DILETTANTI	
DESCRIZIONE	PERIODO
<b>Accordo preliminare</b> consentito solo tra calciatore e società <u>diversa</u> da quella di appartenenza.	dal 14 maggio 2026 al 25 giugno 2026
<b>Tesseramento</b> di calciatori/calciatrici <b>“giovani dilettanti”</b> (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo)	fino al 12 maggio 2027
<b>Tesseramento</b> di calciatori/calciatrici <b>“non professionisti/e”</b> (primo tesseramento e tesseramento a seguito di svincolo)	fino al 31 marzo 2027
<b>Trasferimento e cessione di contratto</b> di calciatori/calciatrici <b>“giovani dilettanti”</b> e <b>“non professionisti/e”</b> tra società partecipanti ai campionati organizzati dalla LND	- dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026 - dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026
<b>Trasferimento e cessione di contratto</b> di calciatrici <b>“giovani dilettanti”</b> e <b>“non professionistiche”</b> tra società <b>“non professioniste”</b> della <b>Divisione Serie B Femminile</b> e società della LND	- dal 1° luglio 2026 al 30 settembre 2026 - dal 1° dicembre 2026 al 16 dicembre 2026
<b>Tesseramento di calciatori/calciatrici che hanno risolto il proprio rapporto contrattuale</b> , ai sensi dell'art 117 o dell'art 110, fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva.	fino al 1° febbraio 2027  Nel caso in cui il/la calciatore/calciatrice, tesserato/a come volontario/a, in corso di stagione abbia instaurato un rapporto di lavoro sportivo con la società per la quale è tesserato/a e lo abbia successivamente risolto, deve attendere 30 giorni per ritesserarsi

Tesseramento di calciatori/calciatrici, titolari di contratto di lavoro sportivo, ai quali sia <b>decaduto il tesseramento a seguito di risoluzione disposta dal Collegio Arbitrale</b> , fermo il limite dei tre tesseramenti nella medesima stagione sportiva.	fino al 31 marzo 2027
Calciatori/calciatrici italiani/e e stranieri/e provenienti/provenuti <b>da Federazione estera e primo tesseramento stranieri/e mai tesserati/e all'estero</b> . Nei limiti e alle condizioni di cui all' <a href="#">art. 40 quater</a> delle NOIF. Max n°2 calciatori/calciatrici extracomunitari già tesserati all'estero. Illimitato il n° di calciatori/calciatrici comunitari già tesserati all'estero.	fino al 2 febbraio 2027 Il trasferimento o lo svincolo dei/delle predetti/e calciatori/calciatrici, nel corso della stagione, non consentirà alle società di tesserare un ulteriore calciatore/calciatrice extracomunitario proveniente/provenuto da Federazione Estera.

## COMUNICAZIONI DELEGAZIONE PROVINCIALE L'AQUILA

**TERZA CATEGORIA**



**a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2026/2027 (Disposizione della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo)**

Le Società inserite nell'organico del Campionato di Terza Categoria 2026/2027 sono tenute a perfezionare l'iscrizione attraverso il sito <https://abruzzo.lnd.it/> Area Riservata – Area Società dal 6 luglio 2026 ed entro il termine ordinatorio del 4 settembre 2026.

**b) Adempimenti economico – finanziari ed organizzativi (Disposizione della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo)**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato di Terza Categoria secondo i criteri, le modalità ed entro i termini fissati dal presente Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato di Terza Categoria della stagione sportiva 2026/2027, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- ✚ non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale N.1 della Lega Nazionale Dilettanti;
- ✚ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la

risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare L.N.D. n. 48 del 9 giugno 2026).

✚ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti e in base a quanto stabilito in materia dal presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica, inoltre, che, con delibera del Consiglio Federale del 13 maggio 2026 è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99 , NOIF, maturati anteriormente al 1° luglio 2026.

## TERZA CATEGORIA

Termine iscrizione on-line	<b>4 settembre 2026</b>	
Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l'eventuale <b>saldo passivo della Stagione Sportiva 2025/2026.</b>		
Tassa associativa alla L.N.D. ( <b>SOLO SOCIETÀ PURE</b> )	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato ( <b>GRATIS PER LE NUOVE SOCIETÀ E PER LE NUOVE SQUADRE RISERVA</b> )	€	660,00
Assicurazione dirigenti ( <b>SOLO SOCIETÀ PURE</b> )	€	90,00
Acconto spese	€	160,00
<b>TOTALE NUOVA SQUADRA RISERVA</b>	€	<b>160,00</b>
<b>TOTALE SQUADRA RISERVA</b>	€	<b>820,00</b>
<b>TOTALE PARZIALE PURA</b>	€	<b>1.210,00</b>
al <b>Totale parziale</b> va aggiunta la quota relativa all'assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data del 30 giugno 2026.		
<b>TOTALE PARZIALE NUOVA PURA</b>	€	<b>550,00</b>
al <b>Totale parziale</b> va aggiunta la quota forfettaria all'assicurazione dei tesserati, pari a <b>€ 1.030,00</b>		

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello scadenziario del Riepilogo Costi.

### c) Assistenza Medica nelle Attività della LND (stralcio C.U. N.1 LND del 1/7/2026)

#### a) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

**d) Data di inizio campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato Regionale Abruzzo)**

L'inizio dei Campionati di Terza Categoria sarà definito dalle singole Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

**La giornata ufficiale è la domenica**, tenuto conto che le Delegazioni Provinciali/Distrettuali potranno, eventualmente, stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare.

Le gare devono intendersi fissate nel seguente orario:

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| • Dal 19 luglio 2026               | ore 16.30 |
| • Dal 6 settembre 2026             | ore 15.00 |
| • Dal 1° novembre 2026             | ore 14.30 |
| • Dal 31 gennaio 2027              | ore 15.00 |
| • Dal 28 marzo 2027                | ore 16.00 |
| • Play Off, Play Out e Fasi Finali | ore 16.30 |

I relativi calendari gare verranno presentati su base provinciale nel corso del mese di settembre.

## PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19



### a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2026/2027 (Disposizione della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo)

Le Società inserite nell'organico del Campionato di Juniores Under 19 2026/2027 sono tenute a perfezionare l'iscrizione attraverso il sito <https://abruzzo.lnd.it/> Area Riservata – Area Società dal 6 luglio 2026 ed entro il termine ordinatorio del 4 settembre 2026.

### b) Adempimenti economico – finanziari ed organizzativi (Disposizione della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo)

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Provinciale Juniores Under 19 secondo i criteri, le modalità ed entro i termini fissati dal presente Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione al Campionato Provinciale Juniores Under 19 della stagione sportiva 2026/2027, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- ✚ non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34 del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale N.1 della Lega Nazionale Dilettanti;
- ✚ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o di altre Leghe e Divisioni, ovvero altre pendenze verso Società consorelle o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.

In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare L.N.D. n. 48 del 9 giugno 2026).

- ✚ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute ai sensi delle normative vigenti e in base a quanto stabilito in materia dal presente Comunicato Ufficiale.

Si comunica, inoltre, che, con delibera del Consiglio Federale del 13 maggio 2026 è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99 , NOIF, maturati anteriormente al 1° luglio 2026.

<b>PROVINCIALE JUNIORES UNDER 19</b>		
Termine iscrizione on-line		<b>4 SETTEMBRE 2026</b>
Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l'eventuale <b>saldo passivo della Stagione Sportiva 2025/2026.</b>		
Tassa associativa alla L.N.D. ( <b>SOLO SOCIETÀ PURE</b> )	€	300,00
Diritto di iscrizione al campionato	€	610,00
Assicurazione dirigenti ( <b>SOLO SOCIETÀ PURE</b> )	€	90,00
Acconto spese	€	50,00
<b>TOTALE SQUADRA RISERVA</b>	<b>€</b>	<b>660,00</b>
<b>TOTALE PARZIALE PURA</b>	<b>€</b>	<b>1.050,00</b>
al <b>Totale parziale</b> va aggiunta la quota relativa all'assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data del 30 giugno 2026.		
<b>TOTALE PARZIALE NUOVA PURA</b>	<b>€</b>	<b>1.050,00</b>
al <b>Totale parziale</b> va aggiunta la quota forfettaria all'assicurazione dei tesserati, pari a <b>€ 1.090,00</b>		

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello scadenziario del Riepilogo Costi.

**c) Impiego giovani calciatori – limite di partecipazione calciatori in relazione all'età – S.S. 2026/2027 (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti)**

Alle gare del Campionato Provinciale "Juniores – Under 19" possono partecipare i calciatori nati dal 1° gennaio 2008 in poi e che, comunque, abbiano compiuto il 15° anno di età; è consentito impiegare fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2006 in poi, in base alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Abruzzo. L'inosservanza delle predette disposizioni sarà punita con la sanzione della perdita della gara prevista dal Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

In deroga all'art. 58, comma 1, N.O.I.F., è autorizzata per la stagione sportiva 2026/2027 previa istanza alla Lega Nazionale Dilettanti da parte dei Comitati la partecipazione al Campionato Provinciale Juniores "Under 19" di un numero massimo di sei calciatori "fuori quota", superiore all'indicato limite di quattro unità, fermo il rispetto del limite di età consentito.

È consentito alle Società Juniores "pure" provinciali di impiegare in gara fino a un massimo di quattro calciatori "fuori quota", nati dal 1° gennaio 2006 in poi.

**e) Assistenza Medica nelle Attività della LND (stralcio C.U. N.7 LND del 1/7/2026)**

e) Altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti

Alle Società che partecipano a tutte le altre attività indette dalla Lega Nazionale Dilettanti è raccomandato di attenersi alla disposizione riferita alla presenza, in ogni gara, di un medico da esse designato, munito di documento che attesti l'identità personale e l'attività professionale esercitata e a disposizione della squadra ospitante e della

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

squadra ospitata, oppure di avere ai bordi del campo di giuoco una ambulanza.

Si rammenta, inoltre, che il Decreto del Ministero della Salute 24/4/2013 e successive modifiche e integrazioni, prevede l'obbligo per le Società e Associazioni Sportive Dilettantistiche di dotarsi di defibrillatori semiautomatici esterni (DAE) e di garantire la presenza di soggetti formati che sappiano utilizzare dette apparecchiature in caso di necessità.

Le Società devono dotarsi del dispositivo di che trattasi e devono necessariamente espletare l'attività di formazione, presso i soggetti all'uopo accreditati per l'utilizzo delle suddette apparecchiature.

La presenza di un DAE e di personale adeguatamente formato a bordo campo deve essere comunque sempre garantita.

Nella organizzazione degli eventi sportivi, le Società devono porre in essere tutte le misure previste dalle vigenti normative e linee-guida di prevenzione e gestione delle emergenze negli impianti sportivi aperti al pubblico.

**d) Data di inizio campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (Disposizioni del Comitato Regionale Abruzzo)**

L'inizio dei Campionati Provinciali Juniores Under 19 sarà definito dalle singole Delegazioni Provinciali/Distrettuali.

**La giornata ufficiale è il lunedì**, tenuto conto che le Delegazioni Provinciali/Distrettuali potranno, eventualmente, stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare.

Le gare devono intendersi fissate nel seguente orario:

- |                        |           |
|------------------------|-----------|
| • Dal 19 luglio 2026   | ore 16.30 |
| • Dal 6 settembre 2026 | ore 15.00 |
| • Dal 1° novembre 2026 | ore 14.30 |
| • Dal 1° febbraio 2027 | ore 15.00 |
| • Dal 28 marzo 2027    | ore 16.00 |
| • Dal 18 aprile 2027   | ore 16.30 |

I relativi calendari gare verranno presentati su base provinciale nel corso del mese di settembre.

## ***DISPOSIZIONI GENERALI***

### **1) NORME IN MATERIA DI COMPORTAMENTO E DI ONORABILITA'**

Si fa rinvio alle norme generali di cui al Codice di Comportamento Sportivo, approvato dal Consiglio Nazionale del C.O.N.I., nonché agli artt. 22 bis delle N.O.I.F. e 22 ter delle N.O.I.F., richiamando l'attenzione delle Società anche sul contenuto dei sotto riportati punti 6) e 6 bis, dell'art. 22 bis delle N.O.I.F.

punto 6: all'atto della richiesta di tesseramento (art. 37 delle N.O.I.F.) e quale imprescindibile condizione dello stesso, i dirigenti di Società o di Associazione ed i Collaboratori nella Gestione Sportiva delle stesse debbono espressamente dichiarare di non trovarsi in alcuna delle incompatibilità previste dal primo comma del presente articolo. La dichiarazione deve essere prodotta nella forma della autocertificazione. Per le Società ed Associazioni che svolgono attività in ambito regionale e provinciale l'obbligo di cui sopra grava esclusivamente sui Presidenti delle Società ed Associazioni stesse, i quali debbono anche dichiarare l'assenza di condizioni di incompatibilità degli altri Dirigenti e dei Collaboratori.

punto 6 bis: i Dirigenti di Società o di Associazione e i Collaboratori nella gestione sportiva delle stesse, ove intervenga una situazione di incompatibilità di cui al primo comma, o siano sottoposti alle misure previste dal quarto comma o siano colpiti da provvedimento restrittivo della libertà personale, sono tenuti a darne immediata comunicazione alla Lega o al Comitato competente.

punto 7: in caso di mendace dichiarazione all'atto del tesseramento o di omessa immediata comunicazione di cui al precedente comma, i soggetti interessati incorrono nella decadenza dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di incompatibilità di cui al primo comma e nella sospensione dalla carica o dall'incarico per il sopravvenire di una situazione di cui al quarto o quinto comma, ferma restando l'applicazione delle disposizioni del Codice di Giustizia Sportiva.

### **2) VISITA MEDICA DI IDONEITÀ ART 43 N.O.I.F. C. U. N. 3 DELLA L.N.D. DEL 1° LUGLIO 2026**

Si richiamano le Società associate alla L.N.D. al rigoroso rispetto della normativa contenuta all'art. 43, delle N.O.I.F., al fine di far adempiere ai propri tesserati l'obbligo a sottoporsi a visita medica per l'accertamento dell'idoneità alla pratica sportiva.

Ciò anche in virtù del principio generale secondo il quale i legali rappresentanti delle Società sono soggetti a responsabilità civili e penali in relazione alla mancanza delle certificazioni conformi a quanto previsto dalle vigenti norme sanitarie particolarmente nel caso di infortuni che dovessero verificarsi nel corso di gare e/o allenamenti che coinvolgessero tesserati privi della suindicata certificazione, in assenza della quale non è riconosciuta, peraltro, alcuna tutela assicurativa.

Si ricorda che le visite medico sportive per il rilascio della certificazione di idoneità all'attività agonistica devono essere eseguite presso strutture sanitarie autorizzate pubbliche o private da specialisti in Medicina dello Sport individuati negli appositi elenchi dalle singole Regioni.

### 3) AMMENZE PER RINUNCIA

La rinuncia alla disputa di una gara comporta, oltre all'applicazione delle sanzioni previste dalle N.O.I.F. e dal Codice di Giustizia Sportiva, anche la comminazione di ammende come segue:

**Gare delle fasi nazionali organizzate dalla L.N.D., per le qualificate dalle corrispondenti competizioni regionali:**

- Gare spareggio-promozione fra le seconde di Eccellenza € 20.000,00 per ciascuna rinuncia
- Gare Coppa Italia di Eccellenza € 10.000,00 per ciascuna rinuncia
- Gare Juniores Under 19 € 4.000,00 per ciascuna rinuncia

#### Campionati Regionali e Provinciali

##### Campionato di Eccellenza

- 1ª rinuncia € 500,00
- 2ª rinuncia € 1.000,00
- 3ª rinuncia € 1.500,00

##### Campionato di Promozione

- 1ª rinuncia € 300,00
- 2ª rinuncia € 600,00
- 3ª rinuncia € 1.000,00

##### Campionato di 1ª Categoria

- 1ª rinuncia € 150,00
- 2ª rinuncia € 300,00
- 3ª rinuncia € 600,00

##### Campionati di 2ª e 3ª Categoria

**Campionato Regionale e Provinciale "Juniores – Under 19" (Calcio a Undici e Calcio a Cinque, maschile e femminile)**

**Campionato Regionale o Provinciale di Calcio Femminile**

**Campionato Regionale o Provinciale di Calcio a Cinque maschile e femminile**

- 1ª rinuncia € 100,00
- 2ª rinuncia € 200,00
- 3ª rinuncia € 400,00

##### Attività Amatori

- a) 1ª rinuncia € 50,00
- b) 2ª rinuncia € 100,00
- c) 3ª rinuncia € 200,00

##### Coppa Italia Eccellenza

- d) 1ª rinuncia € 300,00

##### Coppa Italia Promozione

- e) 1ª rinuncia € 300,00

##### Coppa Eccellenza

##### Femminile

- f) 1ª rinuncia € 100,00

##### Coppa Abruzzo Prima Categoria

- g) 1ª rinuncia € 150,00

**Coppa Abruzzo Seconda Categoria**

h) 1ª rinuncia € 100,00

**4) CONCOMITANZE DI GARE SULLO STESSO CAMPO IN AMBITO DILETTANTISTICO E GIOVANILE**

In caso di concomitanza di più gare sullo stesso campo di gioco valgono i seguenti criteri di priorità nello svolgimento delle stesse, ferma la necessità di adottare apposite misure di turnazione tali da garantire adeguata regolamentazione dei flussi, sia in entrata che in uscita, degli atleti, delle persone ammesse nel recinto di gioco di cui al successivo punto 10), nonché degli eventuali spettatori laddove la presenza di questi ultimi sia consentita:

- Campionato Nazionale Serie D;
- Campionato Serie C Femminile;
- Campionato di Eccellenza;
- Campionato di Promozione;
- Campionato Regionale Calcio Femminile Eccellenza;
- Campionato di 1ª Categoria;
- Campionato di 2ª Categoria;
- Campionato Nazionale "Juniores – Under 19" maschile e femminile;
- Campionato Nazionale Allievi (Under 17) maschile e femminile;
- Campionato Nazionale Giovanissimi (Under 15) maschile e femminile;
- Campionato Regionale "Juniores – Under 19" maschile;
- Campionato Regionale "Juniores" femminile;
- Campionato Regionale "Under 18" Dilettanti;
- Campionato "Under 21" Dilettanti;
- Campionato Regionale Allievi (Under17) maschile e femminile;
- Campionato Regionale Under 16;
- Campionato Regionale Giovanissimi (Under15) maschile e femminile;
- Campionato Regionale Under 14;
- Campionato di 3ª Categoria;
- Campionato di "3ª Categoria – Under 21";
- Campionato di "3ª Categoria – Under 19";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 30";
- Campionato di "3ª Categoria-Over 35";
- Campionato Provinciale Calcio Femminile Promozione;
- Campionato Provinciale "Juniores – Under19";
- Campionato Provinciale "Under 18" Dilettanti;
- Coppe Regionali Settore Giovanile;
- Campionato Provinciale e Locale Settore Giovanile;
- Coppe Provinciali e Locali Settore Giovanile;
- Attività Amatori.

**5) INDENNIZZI PER MANCATO INCASSO A SEGUITO DI RINUNCIA**

Nel caso in cui una Società rinunci a disputare una gara ufficiale dovrà versare alla Società avversaria, quale mancato incasso, la somma forfettaria come di seguito riportato:

<b>Campionato Eccellenza</b>	€ 300,00
<b>Campionato Promozione</b>	€ 200,00
<b>Campionato Eccellenza Femminile</b>	€ 100,00
<b>Campionato Prima Categoria</b>	€ 150,00
<b>Campionato Seconda Categoria</b>	€ 100,00

**6) PERSONE AMMESSE NEL RECINTO DI GIUOCO**

Per le gare dilettantistiche e giovanili organizzate in ambito regionale dalla Lega Nazionale Dilettanti, sono ammessi nel recinto di gioco, per ciascuna delle squadre interessate, purché muniti di tessera valida per la stagione in corso:

- a) un dirigente accompagnatore ufficiale;
- b) un medico sociale;
- c) il tecnico responsabile e, se la Società lo ritiene opportuno, anche un allenatore in seconda purché anch'esso in possesso dell'abilitazione richiesta per la conduzione della prima squadra e previa autorizzazione del Settore Tecnico ai sensi delle vigenti norme regolamentari;
- d) un dirigente, esclusivamente per i Campionati per i quali non è previsto l'obbligo di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico;
- e) un operatore sanitario ausiliario designato dal medico sociale;
- f) i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva;
- g) per la sola ospitante, anche il dirigente addetto agli ufficiali di gara.

Per le gare organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti in ambito nazionale e per quelle dilettantistiche regionali e giovanili, accanto o dietro la panchina possono essere aggiunti fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione, tesserati dalla società ed in grado di fornire alla squadra nel corso della partita assistenza tecnica nelle attività di loro esclusiva competenza, ferma restando la responsabilità oggettiva della società per la loro condotta. In nessun caso possono sedere sulla panchina aggiuntiva, ad alcun titolo, altri calciatori/calciatrici tesserati in aggiunta a quelli iscritti nell'elenco di gara. Le generalità delle persone occupanti la panchina aggiuntiva devono essere inserite nell'elenco di gara, con la specificazione delle funzioni di competenza di ciascuna di esse, con l'indicazione del relativo numero di tessera.

Possono, inoltre, essere ammessi nel recinto di gioco, in base alle disposizioni impartite dalla Lega, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque, dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile o dal Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, i barellieri, i raccattapalle, i fotografi e i tele-operatori autorizzati dalla Società ospitante, responsabile del loro comportamento.

I Tecnici che abbiano ottenuto la sospensione non possono svolgere le mansioni derivanti dall'iscrizione all'Albo del Settore Tecnico. In ogni caso, gli è preclusa la possibilità di accesso in campo durante le gare con veste diversa da

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

quella di tecnico a meno che non sia stata concessa specifica deroga da parte del Comitato Esecutivo del Settore. Resta salva la possibilità di accesso al campo per il tecnico che, già tesserato per una squadra della società, svolga attività di dirigente per altra squadra della stessa società, purché vi sia la contemporanea presenza dell'allenatore responsabile di quest'ultima. Inoltre, se già tesserati per una società possono richiedere di espletare la nuova attività soltanto per la stessa società. La sospensione dall'Albo non deve essere richiesta dal Tecnico che intende svolgere attività di Dirigente o di calciatore nella stessa Società per la quale espleta attività di Tecnico, nonché dal Tecnico dilettante che, non tesserato per alcuna Società, intenda svolgere attività di calciatore.

Tutte le persone ammesse a prendere posto nelle panchine, poste all'interno del recinto di gioco, devono essere identificate dall'Arbitro mediante apposita tessera che ne attesta la qualifica, ferme restando le disposizioni contenute all'art. 66 delle N.O.I.F..

Il Dirigente indicato come accompagnatore ufficiale rappresenta, ad ogni effetto, la propria Società.

Relativamente ai Tecnici abilitati dal Settore Tecnico ed inseriti nei ruoli ufficiali dei Tecnici non ancora in possesso della tessera federale (tesseramento in corso), valgono le disposizioni all'uopo impartite dalla F.I.G.C. attraverso il Portale Servizi federale. In particolare, questi ultimi, in attesa dell'esito e del perfezionamento della pratica di tesseramento presso gli Uffici del Settore Tecnico per la stagione sportiva 2026/2027, potranno temporaneamente essere ammessi al recinto di giuoco con la copia dell'inoltro telematico della menzionata richiesta tramite il Portale Servizi federale.

Le ipotesi di "allenatore mancante" possono essere individuate in:

- 1) non obbligatorietà del tesseramento di un allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici (es.: Campionato di Terza Categoria);
- 2) mancanza per cause di carattere soggettivo riguardanti l'allenatore regolarmente tesserato (es: temporaneo impedimento per motivi personali, di salute, squalifica, ecc.);
- 3) cessazione, per qualsiasi motivo, del rapporto con l'allenatore regolarmente tesserato e nelle more (30 giorni) del tesseramento di altro allenatore iscritto nei ruoli ufficiali;
- 4) mancato tesseramento di allenatore abilitato dal Settore Tecnico ed iscritto nei ruoli ufficiali dei tecnici dovuto alla deroga accordata alla Società che intende confermare l'allenatore non abilitato che ha guidato la squadra nella precedente stagione sportiva, nei casi ammessi.

Nelle ipotesi del Dirigente ammesso nel recinto di giuoco, ai sensi dell'art. 66 delle N.O.I.F., al posto dell'allenatore, il nominativo del Dirigente medesimo deve essere indicato nell'elenco di gara nello spazio previsto per l'allenatore, avendo l'avvertenza di cancellare tale dizione sostituendola con la parola "Dirigente Ufficiale". Parimenti, la corrispondente dizione "tessera personale F.I.G.C." deve essere sostituita con tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società.

Il nominativo indicato quale Dirigente al posto dell'allenatore, nei casi previsti dall'articolo 66 delle N.O.I.F., deve essere pertanto presente nella predetta tessera di riconoscimento per Dirigenti Ufficiali di Società, il cui numero deve essere riportato nello spazio previsto dopo avere apportato alla dizione la modifica anzidetta.

Si precisa, infine, che le disposizioni in oggetto valgono, con gli opportuni adattamenti, anche nel caso di mancanza dell'operatore sanitario ausiliario (già massaggiatore), nei casi previsti dall'articolo 66 delle N.O.I.F.. In entrambi i casi esaminati corre l'obbligo di segnalare che il/i Dirigente/i ammessi nel recinto di giuoco ai sensi dell'art. 66 delle

N.O.I.F., si aggiungono al Dirigente accompagnatore ufficiale della squadra, e non lo sostituiscono.

Le persone ammesse nel recinto di gioco debbono prendere posto sulla panchina assegnata a ciascuna squadra e hanno l'obbligo di mantenere costantemente un corretto comportamento.

L'Arbitro esercita nei loro confronti i poteri disciplinari a lui conferiti.

Si rammenta che, in base al vigente Regolamento del Giuoco del Calcio, corredato delle Decisioni Ufficiali F.I.G.C. e della Guida Pratica A.I.A., il "terreno di gioco", il "campo per destinazione", il "recinto di gioco" e il "campo di gioco" sono così definiti:

- **Terreno di gioco:** è il rettangolo entro il quale si svolge effettivamente il gioco;

- **Campo per destinazione:** è una fascia piana di terreno, larga almeno 1,50 mt., situata intorno al terreno di gioco ed a livello dello stesso;

- **Recinto di gioco:** è costituito dal "terreno di gioco", dal "campo per destinazione", dall'area tecnica, da eventuali piste, pedane e/o strutture per l'atletica o altro sport ed è delimitato da una rete o altro mezzo appropriato di recinzione;

- **Campo di gioco:** è l'intera struttura sportiva, che comprende anche il "recinto di gioco", gli spogliatoi ed ogni altro locale annesso, con i relativi accessi.

## 7) ADEMPIMENTI TECNICO – ORGANIZZATIVI OBBLIGATORI

Alle Società partecipanti ai Campionati è fatto obbligo di predisporre, ai bordi del campo di gioco e dallo stesso lato, due panchine sulle quali devono obbligatoriamente prendere posto l'allenatore, gli accompagnatori della squadra ed i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici di riserva delle rispettive squadre. E' fatto salvo quanto previsto al punto 10), del presente Comunicato Ufficiale, in ordine alla possibilità di aggiungere accanto o dietro la panchina fino a due posti supplementari riservati all'allenatore dei portieri ed al preparatore atletico in possesso dell'abilitazione.

Nelle gare di tutti i Campionati, ove non siano previsti assistenti ufficiali dell'Arbitro, gli assistenti di parte svolgono le loro funzioni rivestiti di tuta della Società di appartenenza.

## 8) TECNICI

La classificazione dei Tecnici che il Settore Tecnico inquadra e/o qualifica è disciplinata dagli artt. 16 ("Classificazione dei Tecnici") e 54 ("Formazione altre figure tecnico-sportive"), del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale.

Per quanto attiene ai rapporti fra le Società dilettantistiche e i Tecnici per la Stagione Sportiva 2026/2027, avuto ulteriore riguardo alla materia economica e ai criteri di tesseramento e deroghe, si deve fare riferimento alle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F. in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché all'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e alle disposizioni contenute nel Regolamento del Settore Tecnico Federale ovvero oggetto di comunicazioni ufficiali.

### a) Procedure di tesseramento

Le operazioni di tesseramento dei Tecnici sono effettuate online attraverso il Portale Servizi F.I.G.C.

**b) Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D.**

Le disposizioni obbligatorie per il tesseramento dei Tecnici presso le Società della L.N.D. sono disciplinate dall'art. 39, del vigente Regolamento del Settore Tecnico Federale ("Obblighi e deroghe").

Il Settore Tecnico può concedere deroghe per gli Allenatori/Allenatrici che abbiano guidato le loro squadre alla promozione al Campionato dilettantistico di Calcio a 11 e di Calcio a 5 di categoria superiore. La concessione della deroga sarà subordinata alla frequenza del primo Corso utile per il conseguimento del nuovo titolo abilitativo, al quale l'Allenatore è tenuto a presentare domanda di ammissione in quanto partecipante di diritto in sovrannumero. La deroga è vincolata all'effettiva partecipazione al richiamato Corso e sarà revocata in caso di mancato conseguimento dell'abilitazione o in caso di mancata iscrizione al primo corso utile.

**c) Altre disposizioni**

Si rammenta che nel caso in cui, per qualsiasi motivo, venisse a cessare il rapporto con l'Allenatore/Allenatrice tesserato/a, le Società interessate, oltre alla obbligatoria comunicazione telematica al Settore Tecnico di avvenuto esonero e rassegnate dimissioni, dovranno provvedere al tesseramento di un altro Allenatore/Allenatrice regolarmente iscritto/a nei ruoli ufficiali del Settore Tecnico entro il termine di 30 giorni dalla cessazione del rapporto precedente.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., è data facoltà agli Allenatori/Allenatrici che vengono esonerati/e prima della prima gara ufficiale del Campionato di competenza di tesserarsi con altra Società nella stessa stagione sportiva.

D'intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in deroga a quanto previsto dall'art. 40, del Regolamento del Settore Tecnico, nonché all'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F., è data altresì facoltà ai Tecnici con abilitazione non professionistica, nel corso della medesima stagione sportiva e previo nulla-osta della Società di appartenenza, di potersi tesserare come Allenatore/Allenatrice di una Società di Beach Soccer che partecipa alle attività organizzate dalla L.N.D. Ulteriori eventuali facoltà per gli Allenatori/Allenatrici esonerati/e saranno disciplinate da appositi Protocolli di Intesa tra la L.N.D. e l'A.I.A.C., in conformità con l'art. 38, comma 4, delle N.O.I.F.

**9) CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI/GIOCATRICI**

I rapporti economici fra le Società dilettantistiche e i calciatori/calciatrici e giocatori/giocatrici per la Stagione Sportiva 2026/2027 sono regolati dalle disposizioni dettate in materia dalle N.O.I.F., in ottemperanza alle prescrizioni di cui al D. Lgs 36/2021 e successive modifiche e integrazioni, nonché dall'Accordo Collettivo Nazionale per la regolamentazione delle collaborazioni coordinate e continuative di lavoro sportivo nell'area del dilettantismo, e dalle disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

**10) LIMITE DI PARTECIPAZIONE DI CALCIATORI ALLE GARE (DISPOSIZIONE DELLA LEGA NAZIONALE DILETTANTI)**

In deroga a quanto previsto dall'art. 34, comma 1, delle N.O.I.F., le Società partecipanti con più squadre a Campionati diversi possono schierare in campo, nelle gare di Campionato di categoria inferiore, i calciatori indipendentemente dal numero delle gare eventualmente disputate dagli stessi nella squadra che partecipa al Campionato di categoria superiore.

**11) RECUPERI GARE**

Il Comitato Regionale Abruzzo può far disputare anche in giorni feriali i recuperi di gare non iniziate, interrotte o annullate. Per le gare interrotte in conseguenza di fatti o situazioni che non comportano l'irrogazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva deve essere disposta, in altra data, la prosecuzione dei soli minuti non giocati.

La quantificazione dei minuti non giocati è determinata, con decisione inappellabile, dal direttore di gara. In tal senso, valgono le disposizioni di cui all'art. 33, del Regolamento della L.N.D..

## **12) OBBLIGO DELLA CONTEMPORANEITÀ**

Al fine di garantire la regolarità dei singoli Campionati, il Comitato Regionale Abruzzo dispone che tutte le gare delle ultime due giornate, aventi interessi di classifica in funzione della promozione diretta alle categorie superiori, della retrocessione diretta alle categorie inferiori, nonché dell'ammissione alle eventuali gare di play-off e play-out, si disputino in contemporaneità di data e di orario.

## **13) ORDINE PUBBLICO**

Si richiama l'attenzione sulle vigenti disposizioni contenute nell'art. 62, delle N.O.I.F., in materia di ordine pubblico, ed in particolare:

*“Le Società, in occasione delle gare programmate sui propri campi di giuoco, debbono tempestivamente inoltrare richiesta alla competente Autorità perché renda disponibile la Forza Pubblica in misura adeguata. L'assenza o l'insufficienza della Forza Pubblica, anche se non imputabile alle Società, impone alle stesse l'adozione di altre adeguate misure di sicurezza, conformi alle disposizioni emanate dalla Lega Nazionale Dilettanti. L'Arbitro, ove rilevi la completa assenza di responsabili al mantenimento dell'ordine pubblico, può non dare inizio alla gara”.*

Si rammenta che la copia della richiesta di intervento della Forza Pubblica, inoltrata dalla Società ospitante alla competente Autorità, dovrà essere esibita all'Arbitro prima dell'inizio della gara.

Per le gare dell'attività ufficiale organizzata direttamente dalla L.N.D., che si svolgono in ambito nazionale (Coppa Italia di Eccellenza; gare spareggio – promozione fra le seconde classificate del Campionato di Eccellenza per l'ammissione al Campionato Nazionale Dilettanti, ivi comprese – in quest'ultimo caso – quelle che eventualmente potrebbero svolgersi fra squadre appartenenti allo stesso Comitato Regionale; Juniores “Under 19”; “Under 18” Dilettanti), è fatto obbligo alle Società ospitanti di comunicare alla Società ospitata ed alle competenti Autorità di pubblica sicurezza – sia del proprio luogo, sia del luogo della Società ospitata – il quantitativo massimo dei biglietti di ingresso al campo sportivo messo a disposizione delle stesse Società ospitate.

Le Società sono tenute all'osservanza delle norme e delle disposizioni emanate dalle Pubbliche Autorità in materia di distribuzione al pubblico di biglietti di ingresso nonché di ogni altra disposizione in materia di pubblica sicurezza relativa alle gare da esse organizzate.

## **14) EQUIPAGGIAMENTO DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E DEI GIOCATORI/GIOCATRICI**

L'equipaggiamento dei calciatori/calciatrici e dei giocatori/giocatrici è disciplinato dalla Regola 4, del Regolamento del Giuoco del Calcio e del Regolamento del Giuoco del Calcio a Cinque.

Relativamente alle maglie da giuoco, le squadre devono indossare colori che le distinguano l'una dall'altra e dagli ufficiali di gara. Ciascun portiere deve indossare colori che lo distinguano dagli altri calciatori/calciatrici e dagli ufficiali di gara. Se le maglie dei due portieri dovessero essere dello stesso colore e nessuno di loro avesse un'altra maglia, l'Arbitro consentirà che la gara venga giocata.

Qualora i calciatori/calciatrici e i giocatori/giocatrici indossino maglie di colori confondibili, spetta alla squadra ospitante cambiare la propria maglia. La squadra ospitata conserva i propri colori sociali.

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

Qualora fosse impossibile provvedere a sostituire l'equipaggiamento nella sua integrità, ciò non comporterà la conseguenza della mancata disputa della gara.

Limitatamente alle gare dei Campionati nazionali organizzati dalla Divisione Calcio a Cinque, con esclusioni dei Campionati Nazionali Under 19 maschile e femminile, qualora le Società abbiano maglie di colore confondibile tra loro, la squadra ospitata sarà tenuta a cambiare la propria maglia, mentre quella ospitante manterrà i propri colori sociali.

Limitatamente alle gare dei Campionati dilettantistici nazionali, regionali e provinciali, nonché dei Campionati giovanili Juniores "Under 19" della Stagione Sportiva 2026/2027, in deroga all'art. 72 delle N.O.I.F., è consentito ai calciatori e alle calciatrici partecipanti ai predetti Campionati di indossare, per tutta la durata della Stagione Sportiva, una maglia recante sempre lo stesso numero (non necessariamente progressivo), senza personalizzazione con il cognome del calciatore/calciatrice che la indossa.

Per le società partecipanti al Campionato Nazionale di Serie D e al Campionato Nazionale di Serie C Femminile è consentito ai rispettivi calciatori e calciatrici, in appendice a quanto sopra previsto, di indossare per la durata della Stagione Sportiva 2026/2027 maglie da gioco recanti sul dorso, oltre alla stessa numerazione non obbligatoriamente crescente, anche la personalizzazione con il cognome del calciatore e della calciatrice che indossa detta maglia.

È consentito, per le Società appartenenti alla L.N.D. e al Settore Giovanile e Scolastico, apporre sugli indumenti di giuoco non più di cinque marchi pubblicitari, della natura e delle dimensioni fissate dal Consiglio Federale e con la preventiva autorizzazione del competente organo della Lega Nazionale Dilettanti. Per le Società appartenenti alla Lega Nazionale Dilettanti e al Settore Giovanile e Scolastico è altresì consentito, in aggiunta ai marchi già previsti, un apposito recante il marchio dello sponsor tecnico su una manica della maglia indossata da ogni calciatore e calciatrice, in applicazione dell'art. 72, comma 7, delle N.O.I.F.

**15) MIGLIORE FORMAZIONE**

In tutte le gare dell'attività ufficiale è fatto obbligo alle Società di schierare in campo le proprie squadre nella migliore formazione consentita dalla loro situazione tecnica. L'inosservanza della disposizione predetta comporta l'applicazione delle sanzioni di cui al Codice di Giustizia Sportiva, fatte salve ulteriori sanzioni.

**16) FORMAZIONE DELLE CLASSIFICHE**

I Campionati sono disputati con gare di andata e ritorno. Le classifiche di tutti i Campionati indetti dalla Lega Nazionale Dilettanti vengono stabilite per punteggio, mediante l'attribuzione di tre punti per la gara vinta e di un punto per la gara pareggiata; per la gara perduta non vengono attribuiti punti.

**17) CLASSIFICHE, SPAREGGI PER LE PROMOZIONI O LE RETROCESSIONI, PLAY-OFF E PLAY-OUT**

Si reputa opportuno ricordare che per definire la promozione alla categoria superiore o la retrocessione alla categoria inferiore, oppure per stabilire la qualificazione o una posizione in classifica ovvero al solo fine di individuare le squadre che hanno titolo a partecipare ai play-off e ai play-out dei Campionati dilettantistici, si applicano le disposizioni di cui all'art. 51, delle N.O.I.F.

**18) SOSTITUZIONE DEI CALCIATORI/CALCIATRICI E GIOCATORI DI RISERVA**

Nel corso delle gare di Campionato e nelle gare di manifestazioni ufficiali organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, fatta eccezione per le gare delle categorie Allievi (Under 17) e Giovanissimi (Under 15) organizzate in ambito

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

nazionale e periferico, in ciascuna squadra possono essere sostituiti/e cinque calciatori/calciatrici, indipendentemente dal ruolo ricoperto.

Per le competizioni ufficiali organizzate nell'ambito della Lega Nazionale Dilettanti, in deroga alle Decisioni Ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3, del Regolamento del Giuoco del Calcio, è consentito in via sperimentale anche per la Stagione Sportiva 2026/2027 indicare nell'elenco dei/le calciatori/calciatrici di riserva un massimo di 9 calciatori/calciatrici, tra cui saranno scelti gli eventuali sostituti/e.

Per la stagione sportiva 2026/2027, Il Comitato Regionale Abruzzo consente, in deroga alle decisioni ufficiali della F.I.G.C. relative alla Regola 3 del Regolamento del Giuoco del Calcio, alle squadre che partecipano alle competizioni ufficiali regionali e provinciali di utilizzare un/una calciatore/calciatrice in più negli eventuali tempi supplementari, e quindi di avere una opportunità di sostituzione aggiuntiva indipendentemente dal fatto che la squadra abbia già utilizzato o meno tutte le sostituzioni consentite.

Restano invariate le attuali previsioni per la disciplina del Calcio a Cinque.

Ciò premesso, si illustrano le procedure da seguire per la sostituzione dei calciatori/calciatrici titolari con quelli di riserva:

- i nominativi dei/delle calciatori/calciatrici di riserva devono essere forniti all'arbitro prima dell'inizio della gara. Un/una calciatore/calciatrice di riserva il cui nome non è stato iscritto in elenco prima dell'inizio della gara non potrà partecipare alla stessa;
- la segnalazione all'Arbitro dei/delle calciatori/calciatrici che si intendono sostituire sarà effettuata - a gioco fermo e sulla linea mediana del terreno di gioco - a mezzo di cartellini riportanti i numeri di maglia dei/delle calciatori/calciatrici che dovranno uscire dal terreno stesso o di tabellone luminoso;
- il/la calciatore/calciatrice che viene sostituito/a riceve l'autorizzazione dell'arbitro per uscire dal terreno di gioco, a meno che sia già fuori di esso, e deve uscire dal punto della linea perimetrale a lui/lei più vicino, a meno che l'Arbitro non indichi che può uscire direttamente e immediatamente all'altezza della linea mediana o da un altro punto (ad esempio, per motivi di sicurezza o per infortunio); deve andare immediatamente nell'area tecnica o negli spogliatoi e non potrà più partecipare alla gara, fatto salvo il caso in cui sia consentito il rientro dei/delle calciatori/calciatrici sostituiti/e;
- i/le calciatori/calciatrici di riserva non possono sostituire i/le calciatori/calciatrici espulsi/e dal campo;
- i/le calciatori/calciatrici di riserva, finché non prendono parte al gioco, devono sostare sulla panchina riservata alla propria Società e sono soggetti alla disciplina delle persone ammesse in campo e all'autorità dell'arbitro, indipendentemente dal fatto che giochino o meno; le stesse prescrizioni valgono per i/le calciatori/calciatrici sostituiti/e e per i/le calciatori/calciatrici non utilizzati/e, i/le quali non sono tenuti/e ad abbandonare il campo al momento delle sostituzioni.

**19) IDENTIFICAZIONE DEI/DELLE CALCIATORI/CALCIATRICI**

L'identificazione dei/delle calciatori/calciatrici può avvenire:

- mediante apposita tessera munita di foto (o attestazione sostitutiva), eventualmente rilasciata, anche in modo telematico, dalla Lega Nazionale Dilettanti per il tramite dei Comitati, della Divisione Calcio a Cinque e dei Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile;
- attraverso la conoscenza personale da parte dell'Arbitro;
- mediante un documento ufficiale di riconoscimento in corso di validità rilasciato dalle Autorità competenti ovvero fotocopia autenticata dal Comune di Residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio;
- mediante una fotografia autenticata dal Comune di residenza o da altra Autorità all'uopo legittimata o da un Notaio.

**20) TIME-OUT NEI CAMPIONATI DILETTANTISTICI**

Si rammentano le disposizioni di cui alla Regola 7 (Durata della gara) del Regolamento del Giuoco del Calcio, riferite alle interruzioni predisposte per dissetarsi (che non devono superare un minuto) ovvero per rinfrescarsi ("cooling break" da novanta secondi a tre minuti) o per altre ragioni mediche consentite dal Regolamento della competizione.

**21) TRASFERIMENTO DEI CALCIATORI E DELLE CALCIATRICI**

Viene confermato che i calciatori e le calciatrici già utilizzati/e in gare di Campionato, Coppa Italia e/o Coppa Abruzzo possono essere trasferiti/e, nei periodi consentiti, anche a Società partecipanti allo stesso Campionato ancorché appartenenti allo stesso girone. Durante il corso dei Campionati non sono, in ogni caso, ammessi accordi preliminari di trasferimento fra Società partecipanti allo stesso Campionato.

E' fatto salvo quanto previsto all'art. 45, comma 3, del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti, in ordine al numero massimo di trasferimenti a titolo temporaneo consentiti nella medesima stagione sportiva.

**22) PUBBLICAZIONE DELLE DECISIONI**

Le decisioni adottate dagli Organi e dagli Enti operanti nell'ambito federale sono pubblicate mediante Comunicati Ufficiali, firmati dal Presidente e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali si intendono comunque pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi.

I Comunicati Ufficiali possono essere diffusi anche in forma telematica.

I Comitati e le rispettive Delegazioni, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno pubblicare i propri Comunicati Ufficiali per tutta la stagione sportiva, numerati progressivamente a partire dall'inizio della stessa.

Qualora l'attività agonistica dovesse protrarsi oltre il 30 Giugno, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno avere cura di continuare la numerazione dei Comunicati Ufficiali oltre tale data. Nei propri Comunicati Ufficiali, i Comitati, la Divisione Calcio a Cinque e i Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile dovranno riportare integralmente:

- le decisioni adottate dagli organi di Giustizia Sportiva di rispettiva competenza;

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

- i provvedimenti disciplinari assunti, anche dalle Delegazioni Provinciali e Distrettuali, che si estendono oltre il termine della stagione sportiva in corso. Ai fini della esecuzione delle sanzioni, fa comunque fede, in via esclusiva, quanto riportato nei Comunicati Ufficiali contenenti i provvedimenti disciplinari emessi dagli Organi di Giustizia Sportiva.

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali dovranno pubblicare i propri Comunicati per tutto il periodo dell'attività agonistica rimettendone, ai Comitati di competenza, almeno due copie immediatamente dopo la loro pubblicazione. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni sono pubblicati mediante l'affissione negli albi istituiti presso le rispettive sedi e sono firmati dal Delegato e dal Segretario. I Comunicati Ufficiali delle Delegazioni possono essere diffusi anche in forma telematica.

Ai sensi delle disposizioni di cui al vigente Codice di Giustizia Sportiva, si rammenta che l'ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. I Comunicati Ufficiali si considerano conosciuti a far data dalla loro pubblicazione.

**23) DISPONIBILITA' CAMPI DA GIUOCO**

Si ricorda che, all'atto dell'iscrizione ai Campionati, le Società dovranno indicare la disponibilità – non sottoposta a revoca nel corso della stagione sportiva - di un campo da gioco ove disputare le gare ufficiali, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 19 delle N.O.I.F..

Per lo svolgimento delle gare ufficiali è richiesto un impianto di giuoco, appositamente omologato – relativamente a quelli non in erba artificiale - dal Fiduciario Regionale per i Campi Sportivi.

Al fine di garantire il regolare svolgimento delle manifestazioni è necessario che per l'impianto sportivo, oltre alla indicata omologazione, sia stato rilasciato dal rispettivo Comune di appartenenza o da parte dell'Ente privato proprietario, l'attestato di completa idoneità in ordine alla sicurezza ed agibilità del campo di giuoco e degli annessi servizi e strutture a corredo, nel rispetto sia della vigente normativa in tema di impianti sportivi e di sicurezza degli stessi.

**24) USO CAMPI IN ERBA ARTIFICIALE**

E' autorizzato lo svolgimento dell'attività ufficiale dilettantistica e giovanile di calcio su campi in erba artificiale regolarmente omologati. Tutte le realizzazioni in erba artificiale - comprese eventualmente anche quelle per l'attività di Calcio a Cinque - devono avere necessariamente la preventiva omologazione e certificazione da parte di LND Impianti srl, in base alla normativa all'uopo emanata.

**25) REGOLAMENTO EUROPEO IN MATERIA DI PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI**

Si ricorda che il Regolamento Europeo 2016/679, noto anche come GDPR, a partire dal 25 maggio 2018 rappresenta in tutti i paesi dell'Unione Europea e dunque anche in Italia il riferimento normativo da osservare in materia di protezione dati personali per tutte le organizzazioni/enti/associazioni, sia private sia pubbliche. Il GDPR richiede il rispetto dei principi privacy e adempienze nei riguardi degli interessati (informative, consenso, esercizio dei diritti), l'adozione di idonee misure sia di tipo organizzativo che tecnico a protezione dei dati, l'osservanza di nuove disposizioni (quali il registro delle attività di trattamento, comunicazioni di violazioni dei dati personali, etc.), il rispetto delle regole per trasferire i dati personali al di fuori della Unione Europea, la capacità di dimostrare l'osservanza delle sue prescrizioni. Si evidenzia l'importanza di corrispondere al nuovo quadro normativo in materia di privacy, anche in considerazione delle elevate sanzioni previste in caso di inadempienze.

**26) POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA**

Si rende noto che per le Società non professionistiche e per i tesserati delle Società non professionistiche, in base a quanto stabilito dalla Norma Transitoria di cui all'art. 142, comma 3, del Codice di Giustizia Sportiva, è in vigore dal 1° luglio 2021 l'obbligo di dotazione di un indirizzo di posta elettronica certificata.

**27) ADOZIONE DEL MODELLO DI REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AD ABUSI, VIOLENZE E DISCRIMINAZIONI SUI TESSERATI (REGOLAMENTO "SAFEGUARDING")**

In ottemperanza a quanto previsto dal D. Lgs. 39/2021, si rammenta che le Società sono tenute alla nomina di un Responsabile contro abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, nonché all'adozione di un modello organizzativo e di controllo dell'attività sportiva, per la prevenzione e il contrasto ad abusi, violenze e discriminazioni sui tesserati, conforme alle linee-guida emanate dalla F.I.G.C.

I mancati adempimenti di legge comportano l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 28 bis, del Codice di Giustizia Sportiva.

**28) REGISTRO NAZIONALE DELLE ATTIVITÀ SPORTIVE DILETTANTISTICHE**

Ai sensi del D. Lgs. 39/2021 è istituito, presso il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche, gestito da Sport e Salute S.p.a.

Nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche sono iscritte le Società e Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività sportiva, compresa l'attività didattica e formativa, operanti nell'ambito della F.I.G.C..

L'iscrizione nel Registro certifica la natura dilettantistica di Società e Associazioni sportive, per tutti gli effetti che l'ordinamento ricollega a tale qualifica.

**29) REGOLA 10, DEL REGOLAMENTO DEL GIUOCO DEL CALCIO ("L'ESITO DI UNA GARA")**

Per delibera del Consiglio Direttivo della L.N.D., si rende noto che – a partire dalla stagione sportiva 2024/2025 - nelle competizioni organizzate dalla Lega Nazionale Dilettanti, dai Comitati, dalla Divisione Calcio a Cinque e dai Dipartimenti Interregionale e Calcio Femminile, al fine di determinare la squadra vincente al termine di una fase eliminatória conclusasi in parità di punteggio, il criterio riferito alle reti segnate in trasferta di cui alla Regola 10 del Regolamento del Giuoco del Calcio, deve essere applicato nel senso che le stesse, a parità di reti segnate, non hanno valore doppio in nessun caso o ipotesi possibile.

**30) ATTIVITA' DELLE RAPPRESENTATIVE REGIONALI E PROVINCIALI, MASCHILI E FEMMINILI, DI CALCIO A 11 E DI CALCIO A 5**

Il Comitato Regionale Abruzzo regolerà le attività in epigrafe con propri Comunicati Ufficiali di successiva pubblicazione.

In caso di convocazione nelle Rappresentative Regionali di più di un calciatore appartenente ad una stessa Società, è data facoltà al Comitato Regionale di rinviare la gara di Campionato immediatamente successiva alla gara della

**C.U. N.1 del 9.07.2026**

Rappresentativa Regionale interessata.

In ogni caso, le Società della L.N.D. sono tenute obbligatoriamente a mettere a disposizione i propri calciatori e calciatrici, ai sensi dell'art. 76 delle N.O.I.F..

E' fatto salvo il rispetto di quanto previsto agli artt. 35 e 36 del Regolamento della Lega Nazionale Dilettanti.

**31) DISPOSIZIONE APPLICATIVA DELL'ART. 34, COMMA 3, DELLE N.O.I.F.**

Ai fini dell'applicazione dell'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F., l'autorizzazione ivi prevista per la partecipazione alle attività agonistiche organizzate nell'ambito della L.N.D. non è richiesta per i calciatori e le calciatrici che abbiano compiuto il 16° anno di età nel corso della stagione sportiva 2026/2027, ancorchè mantengano la qualifica di "Giovani" ai sensi dell'art. 31, delle N.O.I.F. Resta fermo, per i predetti calciatori e calciatrici, il possesso degli altri requisiti previsti dalle vigenti norme federali in materia di tesseramento e di tutela sanitaria.

**32) DISPOSIZIONE DI RINVIO**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Comunicato Ufficiale, si applicano le norme regolamentari vigenti e le disposizioni oggetto di comunicazioni ufficiali.

## ATTIVITÀ DI CALCIO A 5

### ***CALCIO A5 SERIE D***



#### **a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2026/2027 (Disposizione della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo)**

Le Società inserite nell'organico del Campionato Provinciale di Calcio A5 - Serie D 2026/2027 sono tenute a perfezionare l'iscrizione attraverso il sito <https://abruzzo.lnd.it/> Area Riservata – Area Società dal 6 luglio 2026 ed entro il termine ordinatorio del 04 settembre 2026.

#### **b) Adempimenti economico – finanziari ed organizzativi (Disposizione della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo)**

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione ai Campionati Regionali Calcio A5 Serie D secondo i criteri, le modalità ed entro i termini annualmente fissati da apposito Comunicato Ufficiale. Ai fini della partecipazione ai Campionati Regionali e Provinciali della stagione sportiva 2026/2027, fatti salvi gli eventuali ulteriori criteri previsti nell'apposito Comunicato Ufficiale, non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- ✚ non dispongano di un impianto di gioco dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° luglio 2026;
- ✚ risultino avere pendenze debitorie nei confronti della F.I.G.C., della Lega Nazionale Dilettanti, della Divisione Calcio a Cinque, dei Comitati, del Dipartimento Interregionale, del Dipartimento Calcio Femminile, della Divisione Calcio Femminile o di altre Leghe, ovvero altre pendenze verso Società o verso dipendenti e tesserati, e ciò a seguito di sentenze passate in giudicato emesse dagli Organi della Disciplina Sportiva o dagli Organi per la risoluzione di controversie.
- ✚ In caso di morosità da parte delle Società per decisioni dei Collegi Arbitrali di cui agli Accordi Collettivi pubblicate entro il 31 maggio 2026, le somme poste a carico delle Società devono essere integralmente corrisposte agli aventi diritto entro il termine annualmente fissato per l'iscrizione al rispettivo Campionato (cfr. Circolare della L.N.D. n. 48 del 9 Giugno 2026).
- ✚ non versino, all'atto dell'iscrizione al Campionato, tutte le somme dovute ai sensi delle normative e in base a quanto stabilito in materia dall'apposito Comunicato Ufficiale.

Si comunica inoltre che, con delibera del Consiglio Federale del 13 Maggio 2026, è stato disposto di non includere, tra i criteri per l'ammissione a tutti i Campionati dilettantistici della stagione sportiva 2026/2027, la verifica dell'assenza di situazioni debitorie connesse ai premi di formazione tecnica di cui all'art. 99, N.O.I.F., maturati anteriormente al 1° Luglio 2026.

<b>CALCIO A 5 SERIE D</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>04 SETTEMBRE 2026</b>
Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l'eventuale <b>saldo passivo della Stagione Sportiva 2025/2026.</b>	
Tassa associativa alla L.N.D. ( <b>SOLO SOCIETÀ PURE</b> )	€ 300,00
Diritto di iscrizione al campionato ( <b>GRATIS PER LE NUOVE SOCIETÀ E PER LE NUOVE SQUADRE RISERVA</b> )	€ 425,00
Assicurazione dirigenti ( <b>SOLO SOCIETÀ PURE</b> )	€ 90,00
Acconto spese	€ 160,00
<b>TOTALE NUOVA SQUADRA RISERVA</b>	<b>€ 160,00</b>
<b>TOTALE SQUADRA RISERVA</b>	<b>€ 585,00</b>
<b>TOTALE PARZIALE PURA</b>	<b>€ 975,00</b>
al <b>Totale parziale</b> va aggiunta la quota relativa all'assicurazione dei tesserati in carico alla società alla data del 30 giugno 2026.	
<b>TOTALE PARZIALE NUOVA PURA</b>	<b>€ 550,00</b>
al <b>Totale parziale</b> va aggiunta la quota forfettaria all'assicurazione dei tesserati, pari a <b>€ 640,00</b>	

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello scadenziario del Riepilogo Costi.

<b>COPPA ABRUZZO</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>04 SETTEMBRE 2026</b>
Coppa Abruzzo di Calcio A5 Serie D (facoltativa)	€ 50,00
Inizio Coppa Abruzzo di Calcio A5 Serie D	Da definire

**c) Ammissioni dal Campionato Provinciale di Calcio A5 Serie D - S.S. 2026/2027 al Campionato Regionale di Calcio A5 - Serie C2 - S.S. 2027/2028**

Acquisiranno il titolo sportivo per richiedere l'ammissione al Campionato Regionale di Calcio A5 - Serie C2, per la stagione sportiva 2027/2028, 3 (tre) società ovvero le società vincitrici i rispettivi gironi A, B e C del Campionato Provinciale di Calcio a 5 - Serie D.

Al termine della fase regolamentare del Campionato Provinciale di Calcio A5 – Serie D saranno svolte le fasi Play Off le cui modalità saranno rese note con prossimo Comunicato Ufficiale.

**d) Recupero gare non disputate (disposizioni del Comitato Regionale)**

Le gare le quali non hanno avuto svolgimento nelle date ufficiali e predeterminate da apposito calendario dovranno essere recuperate in giornata infrasettimanale e più specificamente il mercoledì della seconda settimana successiva alla gara ufficiale, alle ore 20:30, eventualmente, diversificato da accordi tra i Sodalizi interessati.

**e) Spostamento gare d'ufficio (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo)**

In caso di concomitanze con altre Società e laddove non si troverà l'accordo fra le due Società, si terrà conto delle disposizioni della LND sulla "priorità dei campionati" come da Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1 Luglio 2026.

Nel caso in cui le norme ci impongano di spostare la gara la stessa:

1. si giocherà dopo 3 ore l'orario ufficiale della partita iniziale;
2. si giocherà il giorno prima alle ore 20:30.
3. si giocherà la domenica alle ore 15:00.

**f) Limite di partecipazione dei giocatori in relazione all'età (Disposizione della Lega Nazionale Dilettanti)**

Alle gare del Campionato Provinciale di Calcio A5 - Serie D ed alle altre dell'attività ufficiale organizzata dalla Lega Nazionale Dilettanti, possono partecipare, senza alcuna limitazione di impiego in relazione all'età massima, tutti i giocatori regolarmente tesserati per la disciplina del Calcio a Cinque per la stagione sportiva 2026/2027 che abbiano compiuto anagraficamente il 15° anno di età nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 34, comma 3, delle N.O.I.F.

**g) Modalità (Disposizioni della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo)**

Le gare potranno disputarsi sia in un impianto coperto che scoperto (è consentito anche l'uso di manti erbosi sintetici) dotato di tutti i requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 32) del Comunicato Ufficiale LND N. 1 del 1° luglio 2026. Considerata la difficoltà nel reperimento di strutture, le società potranno richiedere in deroga di disputare le gare ufficiali in strutture coperte ovvero scoperte di comune o provincia confinante, che rispettino gli obblighi deliberati dal Consiglio Direttivo nonché abbiano ottenuto, l'omologazione rilasciata da questo C.R. - Abruzzo. Il Consiglio Direttivo si riserva il diritto di accettare o meno la richiesta.

#### h) Data di inizio campionato, giornate ed orari ufficiali disputa gare (disposizioni del Comitato Regionale Abruzzo)

Il Campionato Provinciale di Calcio a 5 Serie "D" verrà regolato (calendario e giustizia sportiva) dalle Delegazioni Provinciali/Distrettuali della LND Comitato Regionale Abruzzo.

La giornata e l'orario ufficiale del Campionato Regionale di Calcio a Cinque Serie D è il sabato **ore 15:00** tenuto conto che le Delegazioni Provinciali/Distrettuali potranno, eventualmente, stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare.

La data di inizio campionato e la presentazione del relativo calendario gare saranno rese note con Comunicato Ufficiale di successiva pubblicazione.

#### i) Attività obbligatoria – S.S. 2026/2027

Il Consiglio Direttivo ha deliberato che per le Società partecipanti al Campionato Provinciale di Calcio a Cinque Serie D, per la Stagione Sportiva 2026/2027 non vi saranno obblighi.

## ATTIVITÀ GIOVANILE

### CALCIO A 11

## ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17



#### a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2026/2027 (Disposizione della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo e della Delegazione di L'Aquila)

Le Società interessate sono tenute a perfezionare l'iscrizione attraverso il sito <https://abruzzo.lnd.it/> Area Riservata – Area Società dal 6 luglio 2026 ed entro il termine ordinatorio del 04 settembre 2026.

### ALLIEVI PROVINCIALI UNDER 17

Termine iscrizione on-line	<b>04 settembre 2026</b>
Le Società, entro il termine delle iscrizioni, dovranno versare le seguenti quote	
Diritti di iscrizione per Società Professionistiche	€ 100,00



Il Campionato di Under 17 Provinciale avrà inizio il **27 settembre 2026**

La giornata ufficiale è la domenica, tenuto conto che la Delegazione Provinciale potrà, eventualmente, stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare.

I relativi calendari gare verranno pubblicati su Comunicati Ufficiali.

## **GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15**



### **a) Termini e modalità di iscrizioni al Campionato 2026/2027 (Disposizione della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Abruzzo e della Delegazione di L'Aquila)**

Le Società interessate sono tenute a perfezionare l'iscrizione attraverso il sito <https://abruzzo.lnd.it/> Area Riservata – Area Società dal 6 luglio 2026 ed entro il termine ordinatorio del 04 settembre 2026.

<b>GIOVANISSIMI PROVINCIALI UNDER 15</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>04 settembre 2026</b>
Le Società, entro il termine delle iscrizioni, dovranno versare le seguenti quote	
Diritti di iscrizione	€ 100,00

Il Campionato di Giovanissimi Provinciale Under 15 avrà inizio il **27 settembre 2026**.

**La giornata ufficiale è la domenica**, tenuto conto che illa delegazione Provinciale potrà, eventualmente, stabilire o accordare anticipi e posticipi delle gare.

I relativi calendari gare verranno pubblicati su Comunicati Ufficiali.

## **ATTIVITA' AMATORI**

Il Comitato Regionale Abruzzo organizza per il tramite delle Delegazioni Provinciali/Distrettuali/Zonali l'Attività Amatori, sulla base di uno o più gironi, con i criteri e le modalità stabilite dal Consiglio Direttivo dello stesso Comitato mediante apposita regolamentazione.

L'attività amatoriale, da considerarsi non ufficiale, non ha carattere agonistico.

a) Adempimenti economico-finanziari ed organizzativi

Tutte le Società sono tenute a perfezionare l'iscrizione al Campionato Amatori secondo i criteri, le modalità ed entro il termine fissato dal presente Comunicato Ufficiale.

Ai fini della partecipazione al Campionato Amatori della stagione sportiva 2026/2027 non saranno accettate le iscrizioni di Società che:

- non dispongano di un impianto di gioco dotato dei requisiti previsti dall'art. 34, del Regolamento della L.N.D. e del punto 23) del presente Comunicato Ufficiale;
- risultino avere pendenze debitorie nei confronti di Enti Federali, Società e tesserati;
- non versino, all'atto dell'iscrizione all'attività Amatori, tutte le somme dovute in base a quanto stabilito in materia dal presente Comunicato Ufficiale.

<b>AMATORI</b>	
Termine iscrizione on-line	<b>14 settembre 2026</b>
Le Società dovranno versare le seguenti quote, alle quali va aggiunto l'eventuale <b>saldo passivo della Stagione Sportiva 2025/2026.</b>	
Diritto di iscrizione al campionato	€ 400,00
Acconto spese (NON DOVUTE PER LA RISERVA)	€ 325,00
Acconto Spese Arbitrali	€ 600,00
<b>TOTALE SQUADRA RISERVA</b>	<b>€ 1.000,00</b>
<b>TOTALE PARZIALE PURA</b>	<b>€ 1.325,00</b>

Le Società al momento dell'iscrizione on-line alla voce riepilogo costi potranno scegliere se effettuare il pagamento dell'importo totale oppure pagamento importo rateizzato in 2 rate come riportato nello scadenziario del Riepilogo Costi.

## PROGETTI E TORNEI

## BEACH SOCCER

[C.U.N.23 LND del 6/7/26 Comunicati Ufficiali n. 34, 35 e 36 di Beach Soccer -2° tappa del Campionato di Serie A Poule Promozione di Beach Soccer 2026-](#)

## ESPORTS

### Campionato eSerie E

[esport.abruzzo@lnd.it](mailto:esport.abruzzo@lnd.it)

#### Seguici per restare aggiornato

Twitch <https://m.twitch.tv/comitatoabruzzoesport>

Facebook <https://www.facebook.com/LndAbruzzo>

Instagram [https://www.instagram.com/lnd\\_abruzzo/](https://www.instagram.com/lnd_abruzzo/)

YouTube <https://www.youtube.com/c/LNDAbruzzoTV>

## CALCIO PARALIMPICO

## AMATORIALE LUDICO RICREATIVA

## ALLEGATI E DOWNLOAD

### ***Allegati L.N.D.***

[N.1 – C.U. N.1 LND del 1/7/2026 Attività ufficiale della Lega Nazionale Dilettanti S. S.2026/2027](#)

[N.2 - C.U.N.3 LND del 1/7/26 Visita medica idoneità art. 43 NOIF S.S. 2026/2027](#)

[N.3 - C.U.N.4 LND del 1/7/26 Orari inizio gare ufficiali S.S. 2026/2027](#)

[N.4 - C.U.N.5 LND del 1/7/26 Programma Manifestazioni Nazionali organizzate dalla LND S.S. 2026/2027](#)

[N.5 - C. U.N.6 LND del 1/7/26 Regolamento Coppa Italia Dilettanti S.S. 2026/2027](#)

[N.6 - C. U.N.7 LND del 1/7/26 Assistenza medica nelle attività della LND S.S. 2026/2027](#)



- [N.7 - C. U.N.8 LND del 1/7/26 Nomine Delegazioni Provinciali, Distrettuali e Zonali S.S. 2026/2027](#)
- [N.8 - C.U.N.9 LND del 1/7/26 Progetto Sperimentale seconde squadre "Under 21" LND con diritto di promozione alla categoria superiore S.S.2026/2027](#)
- [N.9 - C.U.N.10 LND del 1/7/26 C.U.N.1/A FIGC Elezione dei Vice Presidenti FIGC S.S. 2026/2027](#)
- [N.10 - C.U.N.19 LND del 1/7/26 C.U.N.10/A FIGC Termini e modalità della deroga prevista dall'art.40, comma 3 bis NOIF S.S. 2026/2027](#)
- [N.11 – C.U.N.25 LND del 7/7/26 -Proroga nomina Segretario Collegio Arbitrale AIAC-LND S.S.2026/2027](#)
- [N.12 - Circolare N.1 LND del 1/7/26 Attività Ufficiale S.S. 2026/2027](#)
- [N.13 - Circolare N.2 LND del 1/7/26- Decadenza affiliazione ex art. 16 NOIF S.S. 2026/2027](#)
- [N.14 - Circolare N.3 LND del 1/7/26 Gare ufficiali da disputare in assenza di pubblico S.S. 2026/2027](#)
- [N.15 - Circolare N.4 LND del 1/7/26 Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive S.S. 2026/2027](#)
- [N.16 - Circolare N.5 LND del 1/7/26 Convenzione LND-USSI S.S. 2026/2027](#)
- [N.17 - Circolare N.6 LND del 1/7/26 Rapporti con gli organi di informazione per l'esercizio del diritto di cronaca S.S. 2026/2027- Comitato Regionale Abruzzo-](#)
- [N.18 - Circolare N.7 LND del 1/7/26 Acquisizione diritti audio-video per la stagione sportiva 2026/2027](#)
- [N.19 - Circolare N.8 LND del 1/7/26 Trasmissione in diretta delle gare dei Campionati dilettantistici attraverso i canali social ufficiali delle Società LND S.S.2026/2027](#)
- [N.20 - Circolare N.9 LND del 1/7/26 Circolare 22/2026 Centro Studi Tributari LND.](#)

## **Download**

[ATTO COSTITUTIVO E STATUTO TIPO DI A.S.D. NON RICONOSCIUTA REDATTI DALLA LND](#)

[RICHIESTA MINUTO E LUTTO AL BRACCIO \(DOWNLOAD\)](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 1° GRADO AL GIUDICE SPORTIVO TERRITORIALE](#)

[VADEMECUM PER RECLAMI DI 2° GRADO ALLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE](#)

[SCARICA IL CODICE DI GIUSTIZIA SPORTIVA](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA COMUNE S.S.2026/2027](#)

[DISPONIBILITÀ IMPIANTO NULLA OSTA ENTE PRIVATO S.S.2026/2027](#)

**Publicato in L'Aquila ed affisso all'albo della Delegazione il 09/07/2026.**

**Il Segretario**  
*Antonio Piacentini*

**Il Delegato**  
*Mario Bastida*

